

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 149

Anno 47

10 giugno 2016

N. 175

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Statuto della Città metropolitana di Bologna come modificato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3/2016

Statuto

della Città metropolitana di Bologna

PREAMBOLO

LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ispirando la propria azione

ai principi della Costituzione della Repubblica, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e delle fonti dell'ordinamento internazionale in materia di diritti universali;

condividendo

la volontà di realizzare un nuovo sistema comune, di carattere federativo e solidale tra le comunità e i territori che la compongono, in grado di valorizzare in una visione condivisa le proprie caratteristiche e tradizioni in una nuova identità metropolitana;

allo scopo

- di perseguire un più avanzato livello di sostenibile sviluppo ambientale, economico e sociale, assicurando il contesto più idoneo per le migliori condizioni di vita delle persone e per lo svolgimento delle attività produttive, agevolando la fruibilità dei servizi e la mobilità nell'intero territorio metropolitano;
- di realizzare i requisiti istituzionali e sostanziali per svolgere una attiva funzione di propulsione e di snodo nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna; di sviluppare il proprio ruolo in ambito nazionale ed europeo;

nella consapevolezza

- dell'esigenza di conseguire, nel proprio ambito, una più efficace distribuzione delle funzioni, un'armonizzazione delle regole e una semplificazione delle attività amministrative che consentano tempi adeguati per decidere e realizzare infrastrutture e servizi indispensabili per l'attrattività e la qualità del nostro territorio;
- dell'importanza fondamentale, a questi scopi, di sviluppare la più ampia condivisione di obiettivi, progetti, azioni, mezzi;
- di adottare, dunque, forme innovative di cura degli interessi comuni, migliorando l'efficienza dell'azione pubblica, anche attraverso il coinvolgimento dei privati, razionalizzando l'uso delle risorse, in modo da coniugare efficienza e uso rigoroso delle risorse pubbliche;
- di adeguare, in definitiva, il modo di essere e di funzionare delle istituzioni del territorio alle domande poste dall'attuale fase e dalle prospettive future della vita del Paese, nonché dall'evoluzione delle realtà metropolitane europee;

a conclusione

- di un processo di lavoro comune che, negli ultimi venti anni, ha trovato un avvio con l'Accordo per la Città metropolitana del 14 febbraio 1994 e con l'istituzione volontaria della Conferenza metropolitana dei Sindaci;
- di una esperienza diffusa nella istituzione di una serie di soggetti associativi, dalle Unioni di Comuni al Circondario di Imola, delineando nell'intero territorio metropolitano una vera e propria intelaiatura istituzionale, quale base solida e funzionale per la realizzazione di una nuova fase, delle norme stabilite dalla Costituzione (artt. 114 e seguenti) e dalla legge 7

aprile 2014, n. 56;

- della sottoscrizione del Patto per il Piano strategico metropolitano del 9 luglio 2013, conclusivo del percorso volontario, partecipato e condiviso col quale sono stati concertati con le organizzazioni sociali ed economiche del territorio programmi e progetti;

in riferimento

alle disposizioni dello Statuto della Regione Emilia-Romagna che, tra l'altro, chiamano la Città metropolitana a concorrere all'attività regionale legislativa, amministrativa e di programmazione (art. 8) e impegnano l'Assemblea legislativa ad individuare le funzioni della Città metropolitana (art. 26);

approva il seguente Statuto

TITOLO I Principi generali

Art. 1

La Città metropolitana di Bologna

1. La Città metropolitana di Bologna è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
3. Coordina, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività dei Comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando prioritariamente il ruolo delle Unioni e promuovendo la fusione di Comuni.
4. Considera le diversità territoriali come un valore per la definizione delle politiche di area vasta, con particolare riferimento alle caratteristiche e alle esigenze dei territori montani.
5. Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni.
6. Promuove il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, anche al fine di valorizzarne i saperi e le risorse. Garantisce la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia.
7. Assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive, lavora o studia nel suo territorio, senza distinzione di sesso, religione, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
8. Promuove il confronto delle culture e l'integrazione delle persone provenienti da altri stati, che riconoscono i valori della Costituzione e partecipano allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana.

Art. 2

Territorio

1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.

2. Le variazioni del suo territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133, comma 1 della Costituzione e dalla legge statale.
3. La Città metropolitana di Bologna ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti con le stesse modalità previste per l'approvazione di modifiche Statutarie.

Art.3

Sussidiarietà orizzontale

1. La Città metropolitana ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nell'area metropolitana, favorendo lo sviluppo sostenibile e la diffusione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.
2. La Città metropolitana promuove e riconosce il ruolo del volontariato, come elemento di valorizzazione della persona, di partecipazione democratica e di coesione sociale.

Art.4

Semplificazione

1. Nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, la Città metropolitana ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità così come delle condizioni dell'attività delle imprese e del terzo settore. A tale fine, adotta iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.
2. L'azione sarà incentrata in particolar modo sull'accesso ai servizi, sulle politiche fiscali, sulle procedure in materie di attività produttive, sul governo del territorio e sulla tutela dell'ambiente anche in collaborazione con la Regione e gli altri enti pubblici interessati, finalizzate al miglioramento del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadino secondo principi di equità, trasparenza, correttezza, efficienza e tempestività.
3. La Città metropolitana garantisce alle attività produttive, per tutte le pratiche di loro interesse, sportelli unici direttamente o tramite Unioni di Comuni.

Art. 5

Armonizzazione

1. La Città metropolitana persegue l'armonizzazione delle regole relative, in particolare, all'accesso ai servizi alla persona, alle politiche sociali, nonché fiscali e tariffarie, oltre alle attività produttive, al governo del territorio e alla tutela dell'ambiente.
2. La Città metropolitana persegue criteri di qualità della regolazione, tendendo ad estenderne l'applicazione alle Unioni ed ai Comuni che ne fanno parte.

Art. 6

Pari opportunità

1. La Città metropolitana, persegue la realizzazione delle pari opportunità, tra le persone, agendo contro ogni discriminazione, operando in particolare mediante azioni di contrasto alla povertà e favorendo l'accesso al lavoro, all'istruzione e ai servizi socio-sanitari nonché la partecipazione allo sviluppo economico e ai processi decisionali.
2. La Città metropolitana, riconoscendo che la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, stabilito dal Trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea, si impegna, secondo le leggi vigenti, anche di carattere regionale, ad assicurare la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

Art. 7

Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana di Bologna persegue, nello svolgimento del proprio ruolo e nell'esercizio delle proprie funzioni, l'obiettivo di concorrere al processo di integrazione europea.
2. A tal fine promuove e assicura rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre Aree metropolitane europee e altri enti territoriali degli Stati dell'Unione, promuovendo forme di coordinamento e di associazione tra le Città e le aree metropolitane dell'Unione.
3. La Città metropolitana, considerando suo compito favorire la collaborazione e l'integrazione economica e culturale con gli altri popoli, concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.

Titolo II

Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

Art. 8

Partecipazione

1. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio metropolitano, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
2. La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti.
3. E' compito degli organi metropolitani assicurare il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Città metropolitana, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.
4. Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche. Disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum su questioni di esclusiva competenza della Città metropolitana.
5. La Città metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. In particolare, specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti dal regolamento, nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.
6. Il regolamento disciplina le ipotesi e le modalità di eventuale ricorso a dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche strategiche.
7. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città metropolitana istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.

8. La Città metropolitana assicura le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, promuovendo l'adesione anche delle Unioni e dei Comuni.

Art. 9 Trasparenza e legalità

1. La Città metropolitana riconosce la trasparenza quale principio fondamentale della propria attività amministrativa.
2. La Città metropolitana assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, i diritti dei cittadini alla trasparenza e alla conoscibilità dei documenti e delle informazioni in suo possesso.
3. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
4. La Città metropolitana, anche nelle relazioni con soggetti privati, garantisce prassi volte a prevenire e contrastare ogni fenomeno di mala amministrazione; sostiene la cultura della legalità; promuove azioni volte ad evitare ogni forma di irregolarità negli appalti, nel lavoro e nell'adempimento dei doveri fiscali.

Art. 10 Attività di comunicazione

1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.
2. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Art. 11 Cittadinanza digitale

1. Tutti i cittadini hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. La Città metropolitana si impegna a sviluppare progettualità adeguate per garantire l'esercizio di tale diritto.
2. I dati prodotti dalla Città metropolitana di Bologna sono resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
3. La Città metropolitana si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source).
4. La Città metropolitana, al fine di organizzare la diffusione di procedure informatiche omogenee e condivise tra i territori che la compongono, promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.
5. La Città metropolitana agli scopi sopra descritti assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

Titolo III

Ruolo e funzioni della Città metropolitana

Art. 12

Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano, sulla base di un parere della Conferenza metropolitana espresso secondo la procedura prevista dall'articolo 31 comma 5 del presente Statuto, approva e aggiorna annualmente il piano strategico metropolitano triennale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio dell'area metropolitana, anche, e con particolare riferimento, all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
2. L'adozione e la revisione del Piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione ai sensi dell'art. 8, comma 5.
3. L'attività della Città metropolitana, così come quella delle Unioni e dei Comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico metropolitano, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

Art. 13

Ambiente e governo del territorio

1. La Città metropolitana opera per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all'ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio.
2. La Città metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.
3. La Città metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni.
4. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che - in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l'individuazione, lo sviluppo e l'attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e

regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.

5. La partecipazione dei Comuni al procedimento di formazione del piano territoriale generale è disciplinata dal regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l'intera area metropolitana.

7. La Città metropolitana, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, persegue l'equità territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell'intero territorio metropolitano.

Art. 14

Sviluppo economico, attività produttive e lavoro

1. La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad uno sviluppo economico sostenibile attento all'economia verde, equo e finalizzato alla piena occupazione e particolarmente all'insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, promuove e assicura sostegno all'attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa, in materia di industria, commercio, artigianato, cooperazione, politiche agricole e sviluppo rurale, servizi e risorse turistiche, forme di economia sociale in coerenza con il piano strategico metropolitano.

2. La Città metropolitana, coordina lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico e del lavoro, con le politiche attive del lavoro e della formazione di competenza delle Unioni, dei Comuni e di altre istituzioni, al fine di valorizzare il capitale umano, la migliore occupazione e la conoscenza, anche promuovendo nuove relazioni industriali ed istituzionali, con particolare attenzione alle misure di welfare e di conciliazione dei tempi di vita.

3. La Città metropolitana si impegna a facilitare il rapporto fra Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, semplificando le procedure e tutelando il diritto all'esercizio dell'attività economica unitamente al benessere dei cittadini.

Art. 15

Sviluppo sociale, scuola e Università

1. La Città metropolitana promuove e coordina le politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio metropolitano secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.

2. La Città metropolitana si impegna a promuovere politiche in grado di favorire la coesione e l'inclusione sociale con particolare attenzione alla lotta alla povertà.

A questo scopo favorisce il coordinamento e l'integrazione fra servizi sociali e sanitari, con particolare riferimento alle categorie più fragili della popolazione.

3. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema educativo scolastico e nella educazione permanente i fattori fondamentali di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, attraverso il sistema integrato, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

4. Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza, sul trasferimento

tecnologico e sull'innovazione, la Città metropolitana promuove la ricerca e la formazione in particolare attraverso la collaborazione con l'Università di Bologna e gli altri enti di ricerca valorizzando il ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio.

5. La Città metropolitana individua, in collaborazione con l'Università di Bologna, le migliori condizioni per la distribuzione territoriale, le infrastrutture necessarie e la prestazione di adeguati servizi agli studenti.

6. La Città metropolitana programma il patrimonio edilizio delle scuole secondarie di secondo grado e ne cura la manutenzione direttamente o mediante convenzioni con le Unioni o con i Comuni.

Art. 16 Cultura e turismo

1. La Città metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato.
2. Promuove, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, le attività culturali e creative, anche come filiere di sviluppo e di occupazione.
3. Attiva politiche di promozione turistica, anche in collaborazione con gli altri livelli istituzionali nonché con gli operatori privati.

Articolo 17 Mobilità e viabilità

1. La Città metropolitana promuove politiche di mobilità sostenibile attraverso le proprie funzioni di pianificazione e di coordinamento strategico di area vasta; in particolare promuove lo sviluppo e la piena attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano assunto come struttura portante dell'intero sistema della mobilità metropolitana e del trasporto pubblico locale integrato. Persegue la realizzazione di un unico bacino di programmazione, progettazione e gestione unitaria dei servizi pubblici di trasporto su gomma e su ferro. Attua politiche tese a rendere maggiormente competitivo il trasporto pubblico rispetto a quello privato.

2. La Città metropolitana è proprietaria della rete metropolitana della viabilità stradale che garantisce i principali collegamenti sovra comunali; ne gestisce la manutenzione e lo sviluppo, perseguendo in particolare l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale; può definire con le Unioni e i Comuni programmi e servizi associati di manutenzione della rete viaria di rispettiva competenza.

Art. 18 Servizi per i Comuni e le Unioni

1. La Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi. In particolare esercita le funzioni di centrale unica di committenza nonché di stazione appaltante e di vigilanza sulla fase di esecuzione dei contratti.

Titolo IV

Comuni e Unioni nel sistema metropolitano

Art. 19 Esercizio delle funzioni

1. Il Comune capoluogo e le Unioni comunali rappresentano il riferimento prioritario per l'articolazione territoriale delle politiche e azioni della Città metropolitana.
2. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza metropolitana, può delegare funzioni della Città metropolitana alle Unioni comunali ed al Comune capoluogo, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le funzioni sono delegate agli altri Comuni solo ove, per ragioni di natura tecnica o economica, non sia possibile dare priorità alle Unioni. Qualora Comuni o Unioni intendano conferire funzioni alla Città metropolitana, il Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, può assumerne l'esercizio. A tale scopo il Consiglio metropolitano può elaborare una proposta organica.
3. La deliberazione di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per farvi fronte.
4. All'attuazione della deliberazione consiliare di attribuzione di funzioni si provvede mediante convenzione tra la Città metropolitana e i Comuni o le Unioni di Comuni interessati. La convenzione precisa, tra l'altro, la durata del conferimento delle funzioni e le forme di esercizio delle attività di coordinamento e vigilanza di competenza della Città metropolitana.
5. Del contenuto delle deliberazioni e delle convenzioni attuative è in ogni caso data preventiva informazione alla Conferenza metropolitana.

Art. 20 Forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni

1. Secondo il procedimento previsto nell'articolo precedente, le Unioni e i Comuni possono delegare funzioni alla Città metropolitana. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, Comuni e Unioni possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici di Comuni o Unioni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni e Unioni dei Comuni per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 11, la Città metropolitana, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, promuove specifiche forme di collaborazione con Unioni e Comuni, in materia di innovazione istituzionale, semplificazione amministrativa e armonizzazione dei regolamenti, mediante il più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, assicurando assistenza e coordinamento agli enti interessati nello svolgimento delle attività di supporto ai diversi processi.

Art. 21

Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare, la Città metropolitana, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere:
 - a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - d) all'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Città metropolitana promuove lo sviluppo coordinato e omogeneo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale metropolitano e, a tale fine, può prestare assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali, tendendo ad una contrattazione territoriale.

Art. 22

Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. La Città metropolitana promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale metropolitano. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare l'elaborazione di piani comuni, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. La Città metropolitana può rendere assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni per gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
3. La Città metropolitana promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni di Comuni per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti individuate dalla legge competenti per materia.

Art. 23

Accordi con enti locali esterni alla Città metropolitana

1. La Città metropolitana promuove modelli ottimali per la gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o delle prestazioni lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi. A tale scopo può stipulare accordi e convenzioni con Comuni, singoli o associati e anche con altri enti esterni al territorio metropolitano.
2. Gli accordi e le convenzioni di cui al precedente comma sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta, su proposta del Sindaco.

3. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti esterni al suo territorio possono partecipare anche Comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Art. 24

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Le attività di vigilanza del Sindaco metropolitano sull'attuazione degli accordi e delle intese sottoscritti con Comuni e Unioni di Comuni sono svolte mediante la facoltà dei consiglieri metropolitani di accedere agli atti, ai documenti e alle strutture organizzative relative all'oggetto dei medesimi accordi e intese, secondo il principio di competenza ripartita tra organi politico-amministrativi e organi tecnico-gestionali.

2. Il Sindaco metropolitano presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Città metropolitana.

Titolo V

Organi della Città metropolitana

Art. 25

Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana:

- a) il Consiglio metropolitano;
- b) la Conferenza metropolitana;
- c) il Sindaco metropolitano.

Il Sindaco metropolitano e i Consiglieri delegati si avvalgono di una struttura interna di supporto. Il Consiglio e la Conferenza metropolitana si avvalgono di un'unica struttura interna.

2. Il Sindaco e i consiglieri metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana.

Capo I

Il Consiglio metropolitano

Art. 26

Funzionamento del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge dello Stato.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco metropolitano. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri.

4. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o più Commissioni. Disciplina, altresì, la gestione delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.

5. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza. In linea di massima, esse devono essere convocate con modalità che non comportino l'impossibilità per i consiglieri di adempiere le loro funzioni quali consiglieri metropolitani e sindaci o consiglieri dei comuni di appartenenza.

7. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Art. 27

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.

2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

- a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;
- b) proporre alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;
- c) approvare gli atti di organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano;
- d) adotta, su proposta del sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana e approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi;
- e) approvare l'adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;
- f) deliberare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- g) definire le delimitazioni territoriali e le perimetrazioni di competenza della Città metropolitana;
- h) adottare ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano;
- i) esercitare le altre funzioni a esso attribuite dallo statuto.

3. Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.

Art. 28

I Consiglieri metropolitani

1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto e esercita le attività politico-amministrative connesse all'espletamento del proprio mandato.

2. I Consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà le loro funzioni e di partecipare a tutte le sedute del Consiglio metropolitano e alle Commissioni cui siano assegnati, salvo motivato impedimento.

Art. 29

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di presentare proposte di deliberazione o di atto d'indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, salvo quelle riservate al potere di proposta del Sindaco, e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso dell'esame nelle

Commissioni di cui fanno parte che nell'ambito delle sedute consiliari.

2. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane, nonché dagli enti partecipati, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.

3. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Città metropolitana e i Comuni appartenenti al suo territorio, i Consiglieri metropolitani hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni dell'area metropolitana, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Di analogo diritto godono i Consiglieri dei Comuni ricompresi nell'area rispetto agli uffici e alle istituzioni della Città metropolitana.

4. Gli accordi di reciprocità fra Città metropolitana e Comuni individuano il soggetto chiamato a valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali ricoperte dal richiedente e ne stabiliscono le modalità d'esercizio.

Art. 30

Decadenza dalla carica di Consigliere per assenze ingiustificate

1. La decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari, in assenza di idonee e valide cause giustificative, comunicate per iscritto anche in forma elettronica alla Segreteria generale entro la fine di ogni seduta, può essere promossa d'ufficio dal Sindaco metropolitano, da ciascun Consigliere e da chiunque altro vi abbia interesse.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.

3. Sono considerate, a mero titolo esemplificativo, cause giustificative, della mancata partecipazione alle sedute consiliari quelle riconducibili a malattia, a motivi familiari, a impegni lavorativi, professionali, istituzionali, partitici e sindacali dei Consiglieri interessati.

4. Il procedimento di decadenza è avviato dal Sindaco metropolitano per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero per intero alle apposite sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

5. Al Consigliere sono contestate le assenze ingiustificate e assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per fornire giustificazioni; il Sindaco informa il Consiglio medesimo dell'avvenuto avvio del procedimento di decadenza nella prima seduta utile.

6. Qualora il Consiglio non ritenga giustificate e documentate le cause addotte dai Consiglieri, nei dieci giorni successivi formula richiamo formale con la maggioranza di cui al precedente comma 2; in caso di ulteriore assenza, sempre ingiustificata, li dichiara decaduti nel rispetto della procedura e dei tempi stabiliti nei commi precedenti.

Capo II

Art. 31

La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 56/2014.

1bis. I Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana possono delegare la propria partecipazione alle sedute della Conferenza metropolitana agli Assessori e ai Consiglieri del proprio Comune o ad altri Sindaci dei Comuni facenti parte della stessa Unione.

2. La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. In caso di assenza o impedimento del Sindaco metropolitano, al fine di assicurare la continuità dell'attività e la funzionalità dell'organo, il Sindaco delega la conduzione dei lavori al Vice Sindaco metropolitano, ad altro Sindaco di un Comune dell'area metropolitana con la maggiore popolazione disponibile o ad un Consigliere metropolitano.
4. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni permanenti o istituite per l'esame di specifiche questioni.
5. La Conferenza metropolitana esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano ai sensi dell'articolo 12 comma 1 e al Piano territoriale generale di cui all'articolo 13 comma 4.
6. La Conferenza metropolitana delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Art. 32

Ufficio di Presidenza della Conferenza metropolitana

1. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di raccordare con le Unioni di Comuni le politiche e le azioni della Città metropolitana, nonché di istruire i lavori della Conferenza metropolitana. L'Ufficio è composto dal Sindaco metropolitano e dai Presidenti delle Unioni.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Sindaco metropolitano per discutere dei seguenti argomenti:
 - a) istruzione delle deliberazioni di competenza della Conferenza metropolitana;
 - b) parere sulla delega di nuove funzioni alla Città metropolitana o alle Unioni dei Comuni.
3. L'Ufficio di Presidenza è inoltre convocato dal Sindaco metropolitano per discutere di ogni altro argomento che questi ritenga necessario.

Capo III

Art. 33

Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano:
 - a) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - c) propone al Consiglio gli schemi di bilancio, le relative variazioni e lo schema di rendiconto di gestione;
 - d) attua gli indirizzi generali del Consiglio;
 - e) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
 - f) nomina e designa i rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, so-

- cietà od organismi comunque denominati;
- g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;
 - h) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto o dai Regolamenti vigenti dell'ente;
 - i) adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio metropolitano, il Sindaco presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi trenta giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti venti giorni, il Sindaco metropolitano sottopone il documento al Consiglio metropolitano nella sua forma definitiva, per la sua approvazione.
4. La medesima procedura è seguita per l'eventuale adeguamento del documento.
5. L'attuazione delle linee programmatiche è oggetto di verifica di metà mandato da parte del Consiglio. A tal fine, il Sindaco metropolitano, presenta al Consiglio, un documento di verifica in cui sono illustrati, globalmente e per singoli settori di competenza, l'attività svolta, i risultati ottenuti, lo stato di realizzazione del programma di governo.

Art. 34

Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano nomina un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio metropolitano.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco metropolitano in ogni caso in cui questo ne sia impedito.
3. Il Vicesindaco decade dalla carica per revoca del provvedimento di nomina da parte del Sindaco metropolitano, di cui lo stesso dà motivata comunicazione al Consiglio. Il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano, qualora il Sindaco metropolitano decada dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del Comune di provenienza.
4. Fatta salva la propria funzione di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici all'esecuzione degli atti, il Sindaco metropolitano assegna deleghe delle funzioni di propria competenza, ivi compresa l'adozione dei relativi provvedimenti, a uno o più Consiglieri metropolitani, definendo l'ambito delle deleghe conferite, per materia, per territorio o per singoli progetti o questioni. Dell'attribuzione delle deleghe ai Consiglieri metropolitani, il Sindaco dà immediata comunicazione al Consiglio.
5. I Consiglieri metropolitani delegati esercitano le funzioni loro conferite dal Sindaco metropolitano sotto la sua direzione e coordinamento.
6. Il Sindaco metropolitano può revocare le deleghe di funzioni conferite a Consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio. In ogni caso, le deleghe di funzione attribuite ai Consiglieri metropolitani decadono in caso di scioglimento del Consiglio o all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.

Art. 35**Riunioni del Sindaco con Vicesindaco e Consiglieri delegati**

1. Il Sindaco può convocare riunioni con il Vicesindaco e i Consiglieri metropolitani delegati al fine di condividere e concorrere all'elaborazione delle politiche ed al coordinamento delle attività della Città metropolitana.

Art. 36**Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana**

1. Le cariche negli organi di governo nella Città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute esclusivamente per l'esercizio del mandato, salvo diversa disposizione di legge.

Titolo VI**Amministrazione e personale****Art. 37****Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici**

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 38**Direttore generale e Segretario generale della Città metropolitana**

1. Il Sindaco metropolitano nomina il Direttore generale e ne dà informazione al Consiglio metropolitano attribuendo l'incarico al Segretario generale, ad un dirigente o ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano e ne dà informazione al Consiglio metropolitano. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana, che assicura la conformità dell'azione amministrativa della Città metropolitana alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, roga i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.
3. L'ufficio del Direttore generale e quello del Segretario generale possono essere oggetto di convenzione con il Comune capoluogo.

Art. 39 Dirigenti

1. Ai dirigenti della Città metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Sindaco metropolitano.

4. L'assunzione nella qualifica dirigenziale o in quella di alta specializzazione, di cui all'articolo 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può avvenire anche mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di personale e contenimento della spesa nonché dai vigenti regolamenti della Città metropolitana.

5. I dirigenti possono delegare l'esercizio di loro funzioni ai titolari d'incarico di posizione organizzativa, nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti della Città metropolitana.

Art. 40 Processi di riorganizzazione

1. La Città metropolitana istituisce, previa convenzione da stipulare con i Comuni dell'area, l'osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano, al fine di favorire lo sviluppo e la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.

2. L'osservatorio è servizio organizzato congiuntamente dai Comuni e dalla Città metropolitana, con particolare riferimento al personale di questi enti.

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dalla Conferenza metropolitana con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione su proposta del Consiglio metropolitano con la maggioranza dei componenti assegnati.

2. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Metropolitano verifica l'adeguatezza delle soluzioni adottate in riferimento alle esperienze realizzate nell'applicazione di questo stesso Statuto, sia valutando in particolare l'esercizio delle competenze, il funzionamento degli organi e la loro elezione, sia in considerazione dei risultati conseguiti nell'applicazione degli statuti adottati dalle altre Città metropolitane.

Art. 42**Continuità nell'esercizio delle funzioni**

1. Gli atti adottati dalla Provincia di Bologna mantengono i propri effetti fino alla loro abrogazione, modifica o sostituzione da parte degli organi della Città metropolitana.
2. Fino all'approvazione del Piano territoriale generale metropolitano, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in vigore nell'ambito provinciale.
3. Fino all'approvazione dei regolamenti della Città metropolitana si intendono vigenti, per quanto compatibili con la legislazione e il presente statuto, quelli della Provincia di Bologna.

Art. 43**Disposizione transitoria in tema di piano strategico**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio metropolitano adotta il piano strategico ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 44, lett. a) avvalendosi dei progetti individuati nel patto concordato il 9 luglio 2013 e nel relativo Piano strategico adottato in via volontaria e consensuale, aggiornando e integrando i contenuti e stabilendo le relative priorità.

Art. 44**Regolamenti e trasferimento di beni**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio metropolitano approva i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento della Città metropolitana.
2. Entro il medesimo termine, la Città metropolitana verifica, con le Unioni ed i Comuni, i beni immobili da trasferire ad essa e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative. In particolare verifica i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete metropolitana della viabilità stradale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando le necessarie risorse.

Art. 45**Entrata in vigore**

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Città metropolitana ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è, inoltre, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.